

REGOLAMENTO (CE) N. 862/2005 DELLA COMMISSIONE**del 7 giugno 2005****che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di politetrafluoroetilene (PTFE) granulare originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il regolamento di base), in particolare l'articolo 7,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDIMENTO**1. Apertura**

- (1) Il 9 settembre 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ (avviso di apertura), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di politetrafluoroetilene (PTFE) granulare originarie della Repubblica popolare cinese e della Russia.
- (2) Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito a una denuncia presentata il 26 luglio 2004 dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) (il denunciante) per conto di produttori che rappresentano una quota maggioritaria, in questo caso pari a oltre l'80 %, della produzione comunitaria totale di PTFE. La denuncia conteneva elementi di prova di pratiche di dumping relative al prodotto citato e del notevole pregiudizio da esse derivante, considerati sufficienti per giustificare l'avvio di un procedimento.

2. Parti interessate dal procedimento

- (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori della Russia e della Repubblica popolare cinese, gli importatori/operatori commerciali e le loro associazioni, i fornitori e gli utilizzatori notoriamente interessati, così come i rappresentanti dei paesi esportatori interessati e tutti i produttori comunitari noti. Alle parti interessate è stata data la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
- (4) Considerato il numero elevato di produttori esportatori cinesi elencati nella denuncia, nell'avviso di apertura era stata annunciata la possibilità di ricorrere al campionamento per la determinazione del dumping, conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.
- (5) Per consentire alla Commissione di stabilire se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, di selezionare un campione, tutti i produttori esportatori cinesi sono stati invitati a manifestarsi contattando la Commissione e fornendo, secondo le modalità specificate nell'avviso di apertura, una serie di informazioni essenziali sulle loro attività relative alle PTFE durante il periodo dell'inchiesta (dal 1° luglio 2003 al 30 giugno 2004).

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2) GU C 225 del 9.9.2004, pag. 18.